



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

Osserva:

1. Il Tribunale di Treviso, su domanda congiunta di due coniugi volta ad ottenere la separazione personale e lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-*bis*.49 c.p.c., sentite personalmente le parti, ha sollevato questione pregiudiziale ex art. 363-*bis* c.p.c. sul controverso profilo della ammissibilità del cumulo delle domande proposte nell'ipotesi di conclusioni congiunte dei ricorrenti ha, quindi, sospeso il giudizio *a quo*.

2 In relazione al requisito della rilevanza è stato preliminarmente evidenziato che, per i ricorsi depositati a decorrere dal 28 febbraio 2023, sono divenute efficaci le disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022 tra esse è ricompreso l'art. 473-*bis*.49 c.p.c. nel quale è espressamente prevista la proponibilità cumulativa della domanda di separazione personale e di divorzio. Il legislatore ha, tuttavia, provveduto a disciplinare unicamente l'eventualità in cui il giudizio di separazione che può contenere anche la domanda di divorzio, da trattare dopo il passaggio in giudicato della prima, ex art. 473-*bis*.49, primo comma, ultima parte, c.p.c. sia introdotto in forma contenziosa non ha, invece, regolato espressamente il caso della proposizione cumulativa delle stesse domande in via consensuale.

2.1 Il Tribunale ha precisato che la questione di diritto connessa all'applicazione analogica della disciplina prevista per la separazione e il divorzio contenzioso alla presentazione di un ricorso per la dichiarazione di separazione consensuale e di divorzio congiunto è, di conseguenza, pienamente rilevante, ponendosi come quesito preliminare rispetto all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, dal momento che, in caso di soluzione negativa, deve essere dichiarata inammissibile la domanda relativa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

3. Sussiste anche il requisito della grave difficoltà interpretativa derivante dal contrasto tra i giudici di merito in relazione all'illustrato profilo di ammissibilità del cumulo in caso di ricorso congiunto. Al riguardo sono differenti anche le opzioni dottrinali espresse all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, puntualmente riportate nell'ordinanza di rimessione ai par. 2; 2.1; 2.2.

3.1 La soluzione che ritiene ammissibile il cumulo di domande anche nei ricorsi congiunti poggia su argomenti di carattere letterale e sistematico.

Sul piano letterale si evidenzia come nell'art. 473-*bis*.51 c.p.c. che disciplina le domande congiunte viene utilizzato il termine "i procedimenti" che costituisce un primo rilevante indice di compatibilità applicativa tra le due norme (l'art. 473 bis n. 49 e il successivo n. 51). Peraltro, entrambe le disposizioni processuali indicano come atto introduttivo il ricorso e l'art. 473-*bis*.49, ai commi 2 e 3, indica le modalità di riunione dei procedimenti originariamente separati per permettere il cumulo anche nel corso del giudizio così sottolineando il *favor* legislativo per questa soluzione.

Sul piano sistematico si argomenta che la *ratio* della nuova norma è il rafforzamento della tutela dei diritti delle parti in chiave di efficienza e di effettività, come, espressamente precisato nella relazione introduttiva mediante il richiamo alle esigenze di economia processuale che sono sottese all'introduzione della facoltà di proposizione cumulativa delle domande di separazione e divorzio. L'art. 473-*bis*. 49 c.p.c. non introduce un sub procedimento speciale, ma s'inserisce nel nuovo rito di famiglia con alcune differenziazioni di dettaglio.

3.2 La soluzione opposta, seguita da un numero meno cospicuo ma non irrilevante di Tribunali e sostenuta, anch'essa, da una parte della dottrina, poggia sul piano letterale sull'espressa previsione di due distinte norme, una per i procedimenti congiunti e l'altra per quelli contenziosi con cumulo di domande, nonché sulla mancanza nella legge delega di indicazioni favorevoli al cumulo per i ricorsi congiunti. Sul piano sistematico si rileva che verrebbe a mancare il controllo giurisdizionale su diritti indisponibili (in particolare quando le conclusioni congiunte riguardano anche figli minori) e che la durata complessiva dei procedimenti si allungherebbe, mentre allo stato attuale i ricorsi congiunti



(autonomamente proposti) di separazione e divorzio vengono risolti tempestivamente. L'ammissibilità del cumulo nei ricorsi congiunti consentirebbe, peraltro, una revoca del consenso unilaterale *ad nutum*, incoerente con il diritto di ciascuno dei coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale.

La giurisprudenza che aderisce a questa soluzione ha dichiarato l'inammissibilità della domanda congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con provvedimento decisorio che definisce in rito il giudizio sulla specifica domanda.

4. La questione è certamente suscettibile di proporsi in numerosi giudizi, come attestato già dal numero di provvedimenti della giurisprudenza di merito emessi e dall'impatto numerico dei ricorsi per separazione consensuale o divorzio congiunto.

5. Deve in conclusione ritenersi ammissibile la questione proposta, rispondendo la stessa a tutti e tre i requisiti previsti dall'art. 363-*bis* c.p.c.

5.1 La specificità della questione processuale prospettata e la sua esclusiva attinenza all'area del diritto di famiglia inducono alla assegnazione alla Prima Sezione civile, perché ai sensi dell'art. 363-*bis*, comma 4, c.p.c. pronunci in pubblica udienza, con requisitoria scritta del Procuratore Generale ai sensi del successivo comma 6 ed enunci il principio di diritto sulla questione pregiudiziale posta dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31 maggio 2023, pubblicata nel sito istituzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla cancelleria centrale civile con il numero di r.g. 11906 del 2023.

P.Q.M.

Visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., assegna la questione sollevata con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Prima Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto.

Roma, 14 giugno 2023

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 14/06/23



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Don.ssa Silvia Abate

La Prima Presidente

Margherita Cassano